Discarica di rifiuti non pericolosi

"Cà dei Ladri" – Gaggio Montano (BO)

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

(art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28)

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto di ottimizzazione del sito impiantistico esistente con realizzazione del 6°settore di discarica

ELABORATO 03

Verbale di connessione e regolamento di esercizio

Approvato	S. Migliori E. Zamagni		
Controllato	C. Marin F. Crociati		
Redatto	ZGA		
Rev.	00	**Data**	06/04/2023
Cod. Doc.	DS 08 BO PA 00 DT DT 03.00	**Pagine**	1 di 20

SOCIETÀ DI INGEGNERIA
ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI

Enel — L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.	Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti	DTR ERM Zona di Bologna Verb. n° 956822 del 02/11/12

Verbale di intervento su gruppo di misura MT di connessione alla rete

Scheda installazione e/o rimozione misuratore per energia scambiata

Codice di rintracciabilità: T0346373

Tipologia di intervento richiesto : Connessione per Cessione

CLIENTE	Partita IVA/codice fiscale		02460390376
	Cognome/Nome oppure Ragione sociale		CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali
	Eventuali ulteriori informazioni anagrafiche		GUASCOR ITALIA S.P.A. B.P. 1001429109 P.IVA 12891510153
	Indirizzo recapito postale (Via, n.ro civico, CAP, Località)		VIA BERZANTINA 30/10 40030 - Castel di Casio(BO)
	Telefono	DR ENERGIA	03/12
	Note	CLAMPICHETTI	guascor ante goal (dismesso 07/2012 ma mai comunicato ad ed dal produ
FORNITURA	Codice Cliente	MARIN	
	Denominazione	GIUSTA	CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali
	Città		Gaggio Montano(BO)
	Indirizzo punto di connessione (Via, n.ro civico, CAP, località)		LOCALITA' CA' DEI LADRI SILLA 40041 - BO
	Tensione di Consegna (in volt) [V]		15000
	Potenza massima a disposizione [kW]		813,00
	ENELTEL 483924607	PRESA	3772185001805
	POD IT001E00214954	COD. AUI	

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.
- 6 NOV 2012
Protocollo n° 3347

RIMOSSO — DATI MISURA	Misuratore rimosso (Codice e Matricola)			Mat. 56001708
	Costanti di energia e potenza (2)			
	NOTE:			
RIMOSSO — REGISTRI CORRENTI	Energia Attiva	(1.8.0)	[kWh]	64,5
	Energia Reattiva induttiva	(5.8.0)	[kvarh]	3,7
	Energia Reattiva capacitiva	(8.8.0)	[kvarh]	102,8
	Energia Attiva	(3.8.0)	[kWh]	24017,7
	Energia Reattiva induttiva	(6.8.0)	[kvarh]	145,2
	Energia Reattiva capacitiva	(7.8.0)	[kvarh]	5310,9

INSTALLATO — DATI MISURA	MISURATORE (Codice, Matricola, classe)			Mat. 56001708	Classe 0,5
	COSTRUTTORE	SIEMENS		Monodirezionale [ ]	Bidirezionale [X]
	Rapporti TA, TV, COSTANTE	40 /5	15000 /100		K= 1200
	MATRICOLE TA				
	MATRICOLE TV				

INSTALLATO — REGISTRI CORRENTI	Energia Attiva	(1.8.0)	[kWh]	64,5
	Energia Reattiva induttiva	(5.8.0)	[kvarh]	3,7
	Energia Reattiva capacitiva	(8.8.0)	[kvarh]	102,8
	Energia Attiva	(3.8.0)	[kWh]	24017,7
	Energia Reattiva induttiva	(6.8.0)	[kvarh]	145,2
	Energia Reattiva capacitiva	(7.8.0)	[kvarh]	5310,9

ALTRI DATI	Unità responsabile: DHSMUD - Porretta T.	Nominativo installatore
		VIVARELLI NICOLA
	NOTE: Eseguita solo lettura per aumento di potenza.	

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Enel Distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti

DTR ERM
Zona di Bologna
Verb. n° 956822
del 02/11/12

Verbale di intervento su gruppo di misura MT di connessione alla rete
Scheda installazione e/o rimozione misuratore per energia scambiata

In data odierna è stato eseguito l'intervento di installazione/sostituzione (*) del gruppo di misura di connessione alla rete relativo al punto di consegna sito all'indirizzo sopra indicato

Firma del Cliente per presa visione (**) X _____

☒ Il cliente autorizza l'intervento di ~~installazione~~/sostituzione (*) del gruppo di misura

Firma del Cliente per accettazione (**) X _____

NOTA(*): barrare la voce non utilizzata

Il sottoscritto GIANNI CLAUDIO

☐ intestatario del contratto di fornitura ☐ persona che usufruisce di fatto della fornitura

☐ parente dell'intestatario ☒ altra persona (qualificatasi come DIPENDENTE COSEA

conferma che il gruppo di misura

☒ risulta installato

☒ risulta dotato di sigilli stabilmente fissati ed integri

e dichiara di aver preso visione delle letture riportate nel presente verbale

Data 02 / 11 / 2012 **Ora** 9.05 Firma del Cliente per accettazione (**) X _____

NOTA(**): o di chi per lui è presente al sopralluogo

Unità Esecutrice	**Tecnico (Nome e Cognome)**
DHSMVD - PORRETTA TERME	NICOLA VIVARELLI

Copia per Cliente

Enel

Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST
ESERCIZIO RETE EMILIA ROMAGNA E MARCHE

40121 Bologna, Casella Postale 1752 - succ. 1
- F +39 0516345953
eneldistribuzione@pec.enel.it

Enel-DIS-29/10/2012-1956863

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.
- 6 NOV 2012
Protocollo n° 3324

QR ENERGIA 03/12
GIUNTA
MATERASSI
MARIN
CAMPIGOTTI

Raccomandata A.R.
Spettabile
CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali
Via Berzantina 30/10
40030 Castel di Casio BO

Bologna,
DIS/MAT/NE/DTR-ERM/ESR/CMR

Oggetto: Regolamento di Esercizio fra Enel Distribuzione Spa e CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali - impianto ubicato in Cà dei Ladri nel comune di Gaggio Montano - POD: IT001E00214954
Codice rintracciabilità: T0346373

Con riferimento all'oggetto ritorniamo, allegata alla presente, la copia di vostra spettanza del regolamento di esercizio, debitamente firmata.

Per ogni chiarimento potrete contattare il nostro referente sig. Scagliarini Fabrizio, al numero telefonico 329-0895373.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Luciano Cardin
IL RESPONSABILE

Allegati: 1 copia Regolamento di Esercizio

Copia a:

DIS/MAT/NE/DTR-ERM/VEM/BIL

Enel Distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale 00198 Roma, via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, C.F. e P.I. 05779711000 - R.E.A. 922436 - Capitale Sociale Euro 2.600.000.000,00 i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA
Id.Profilo: 13711008

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL CLIENTE PRODUTTORE DENOMINATO CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI - PRATICA GOAL T0346373

GENERALITÀ

Il presente regolamento fra Enel Distribuzione S.p.A. (in seguito denominata Enel) ed il Produttore CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali (in seguito denominato Cliente) titolare dell'impianto di produzione o suo Legale Rappresentante, C.F. /P. IVA 00579851205, regola gli aspetti tecnici inerenti e le modalità di esercizio e manutenzione della connessione alla rete MT dell'Enel di tensione 15. kV ([1]), dell'impianto di produzione di seguito descritto.

Indirizzo (via/piazza): Cà dei Ladri
Comune Gaggio Montano - Provincia BO
Codice POD del punto di connessione alla rete Enel([2]): IT001E00214954
Codice rintracciabilità pratica di connessione: T0346373
Codice CENSIMP[3]
Potenza disponibile in immissione: 813 [kW]
Potenza disponibile in prelievo([4]): 50 [kW]

Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione previsti per il funzionamento in parallelo con la rete o per il funzionamento in parallelo di breve durata, cosi come definiti dalle norme CEI. Le condizioni contenute negli articoli del regolamento diventano vincolanti tra le Parti sin dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Pertanto fra Enel DTR: Emilia Romagna - Marche e Cliente (titolare dei rapporti con Enel) si stabiliscono le seguenti condizioni.

([1]) **NOTA:** E' il valore della tensione riportato nel preventivo di connessione.
([2]) **NOTA:** Il codice è riportato nel preventivo di connessione.
([3]) **NOTA:** Il codice è quello rilasciato dalla procedura GAUDI di TERNA
([4]) **NOTA:** Indicare la potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione corrispondente al POD sopra indicato. Nel caso la potenza disponibile in prelievo sia modificata durante il periodo di vigenza del presente regolamento, se non intervengono altre modifiche il presente regolamento di esercizio rimarrà valido senza necessità di aggiornamento

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Via Berzantina n. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)
Part. IVA 00579851205
Cod. Fisc. 02460390376

CO.SE.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Marcello Materassi)

Enel Distribuzione SpA
Divisione Infrastruttura e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Esercizio Rete Emilia Romagna e Marche
Luciano Cardin
Il Responsabile

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO

In condizioni ordinarie di esercizio, il Cliente è allacciato alla cabina di consegna n° DH50-2-036000 (Codice nodo di connessione) ubicata in via/piazza Cà dei Ladri Discarica Gaggio M., Comune di Gaggio Montano, Provincia Bologna.

Il punto di connessione è realizzato e fissato in corrispondenza *(selezionare il caso che ricorre)*:

- ☐ dei morsetti del sezionatore Enel, all'interno della cabina di consegna, cui si attestano i terminali del cavo MT, di proprietà del Cliente, che alimenta il locale cabina Cliente;
- ☐ dei colli morti posti a monte dell'isolatore passamuro (quest'ultimo di proprietà e competenza del cliente) della linea aerea che alimenta il locale Cliente;
- ☐ dei morsetti di ingresso dell'IMS (quest'ultimo di proprietà e competenza del cliente) nel locale cabina Cliente.

ART. 2 - SERVIZIO DI CONNESSIONE

Nel caso di nuove connessioni, Enel fornirà il servizio di connessione all'impianto del Cliente a decorrere dall'ora e dalla data riportate in calce alla "dichiarazione di conferma di allacciamento", redatta e firmata dal Cliente al termine della esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto per la connessione, prima della messa in parallelo dell'impianto di produzione alla rete Enel. Da quel momento, gli impianti elettrici della cabina di consegna devono considerarsi a tutti gli effetti in tensione.

Nel caso attivazioni di impianti di produzione che risultano collegati a punti di connessione esistenti([5]) dove è attiva una fornitura di energia elettrica diversa dai servizi ausiliari dell'impianto, Enel fornirà il servizio di connessione all'impianto di produzione a decorrere dalla data di firma del verbale di attivazione dei contatori dell'energia scambiata con la rete, nel caso di servizio di misura svolto da parte di Enel([6]).

Da quel momento, gli impianti di produzione devono considerarsi a tutti gli effetti in parallelo alla rete di Enel, che risulta sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'esercizio dell'impianto di produzione.

ART. 3 - REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO

In ottemperanza alle disposizioni della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ([7]), le Parti prendono atto che le condizioni tecniche per la connessione alla rete MT e i requisiti di sistema sono contenuti nella norma CEI 0-16 (come integrata dalla Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione) e nel Codice di rete di Terna e suoi Allegati. Sulla base dell'evoluzione normativa dei requisiti di sistema

---

([5]) **NOTA:** In questi casi, se la relativa cabina di consegna è già in tensione, il Cliente non deve firmare la "dichiarazione di conferma allacciamento".

([6]) **NOTA:** Nel caso in cui il servizio di misura non sia svolto da Enel e la cabina di consegna risulti già connessa e in tensione, il servizio di connessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente regolamento.

([7]) **NOTA:** cfr. Del. ARG/elt n. 187/11 *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con l'obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - TICA"*.

Distribuzione SpA
Divisione Infrastruttura e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Esercizio Rete Emilia Romagna e Marche
Enel
Luciano Cardin
Il Responsabile

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Via Berzantina n. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)
Part. IVA 00579851205
Cod. Fisc. 02460390376

CO.SE.A.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(Marcello Materassi)

richiesti ai generatori, il presente regolamento potrà essere aggiornato su richiesta di una delle Parti e l'impianto di produzione dovrà, all'occorrenza, essere adeguato totalmente o parzialmente.

ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL COLLEGAMENTO IN PARALLELO FRA RETE ENEL ED IMPIANTO DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara che l'esercizio in parallelo dell'impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e alla continuità del servizio sulla rete Enel; in caso contrario, la connessione si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;
2. Enel può effettuare più rilanci di tensione per esigenze di esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete([8]). Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica da parte di Enel della presenza dei generatori/convertitori in parallelo alla rete; pertanto il Cliente deve adottare tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra di Enel;
3. in caso di qualunque evento anomalo della rete (comprese le variazioni di frequenza, tensione e della potenza generata) il funzionamento dell'impianto di produzione e dei generatori in esso presenti deve rispondere con le modalità previste dalla norma CEI 0-16 e dell'Allegato A.70 del Codice di rete di Terna; a tal fine, il Cliente si impegna a predisporre l'impianto con apparati conformi alle Norme CEI applicabili e alle prescrizioni richieste dall'Allegato A.70;
4. i valori di regolazione prescritti dalla norma CEI 0-16 e dall'Allegato A.70 (comunicati da Enel), per i sistemi di protezione generale e di interfaccia (quest'ultime, anche se incluse nei sistemi di controllo dei generatori e degli inverter) non possono essere modificati dal Cliente; viceversa il Cliente è tenuto ad adeguare le regolazioni in questione dietro richiesta da parte Enel o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;
5. il Cliente si impegna a non manomettere o manovrare gli impianti e le apparecchiature Enel e a mantenere efficiente, mediante le verifiche periodiche di legge, l'impianto di terra a cui sono collegate le suddette apparecchiature;

Si precisa inoltre che:

([8]) **NOTA:** Le durata delle sequenze di rilanci ha tempi molto variabili. E' opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto. Il Cliente prende atto che, in particolari situazioni di carico della rete, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di Enel può determinare una tensione ai morsetti dei generatori in discordanza di fase con quella di rete.

a. Enel si riserva il diritto di interrompere il servizio di connessione qualora vengano registrate immissioni di potenza attiva superiori ai valori di potenza disponibile indicati nelle *"Generalità"* del presente regolamento;
b. in caso di mancanza di tensione sulla rete di Enel, l'impianto del Cliente non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di Enel separate dalla rete di distribuzione pubblica, se non nei limiti previsti nella normativa tecnica vigente per il funzionamento in parallelo di breve durata;
c. la soluzione tecnica di connessione, riportata nel preventivo accettato dal Cliente produttore ed a seguito di cui è stato stipulato il presente regolamento di esercizio, è stata elaborata a partire da verifiche preliminari basate sui criteri di Enel o previsti dalla norma CEI 0-16 (art. 6) e su calcoli di rete di tipo statistico effettuati considerando un assetto di esercizio di rete standard. Pertanto, su richiesta di Enel, in caso di variazioni di assetto di esercizio della rete dovuti a guasti o lavori programmati, il Cliente è tenuto a limitare temporaneamente la potenza immessa in rete fino ad un valore pari a zero (e comunque comunicato da Enel di volta in volta). In caso di lavori programmati, Enel avviserà il Cliente con almeno un intero giorno lavorativo di anticipo. Nei suddetti casi, per questioni di sicurezza o di esercizio, Enel si riserva comunque di interrompere temporaneamente la connessione.
d. Le sospensioni del servizio di connessione e le limitazioni alla potenza in immissione possono essere richieste al Cliente, anche in seguito ad eventi di Terzi o su richiesta di Terna (9), ovvero per:
   - svolgere i necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, da parte di Enel, in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di concessione di cui è titolare;
   - espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione ovvero per guasti;
   - mancata alimentazione da punti di interconnessione con altri esercenti;
   - specifiche disposizioni impartite per ordine delle Autorità competenti, basate sulla normativa vigente o in attuazione del PESSE, che comportino la mancanza di alimentazione totale o parziale della rete alla quale è connesso (direttamente o indirettamente) l'impianto di produzione;
   - specifiche disposizioni impartite da Terna ad Enel per la salvaguardia della sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

(9) **NOTA:** Ad es. per situazioni di criticità della RTN o qualora sussistano comprovati motivi di sicurezza/continuità del sistema elettrico nazionale, che rendono necessaria l'attuazione di provvedimenti di emergenza a cura dei Gestori di rete.

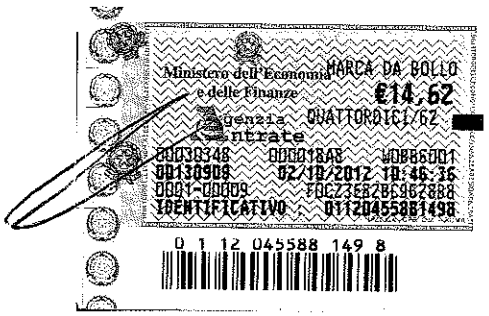

In tutti questi casi il produttore dovrà provvedere autonomamente alla riconnessione del proprio impianto, al ripristino delle normali condizioni di esercizio della rete.

e. Ai sensi delle disposizioni riportate nell'Allegato A.70 del Codice di rete, tutti gli impianti di produzione devono essere progettati, costruiti ed esercitati per restare in parallelo alla rete MT, in ogni condizione di carico, per valori di tensione nel punto di consegna compresi nell'intervallo $0,85\ Vn \leq V \leq 1,1\ Vn$ e per valori di frequenza compresi nell'intervallo $47,5\ Hz \leq f \leq 51,5\ Hz$. Il Cliente si impegna a garantire che tali intervalli di funzionamento siano rispettati regolando opportunamente sia le protezioni di interfaccia che le protezioni interne dell'impianto di produzione.

   Enel ha la facoltà di vigilare sul rispetto di tali requisiti, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, un sopralluogo atto a verificare la conformità a quanto previsto nel presente regolamento.

   I sopracitati punti da 1 a 5 e da a) ad e) sono vincolanti per l'ottenimento e il mantenimento del servizio di connessione; in particolare quelli citati al punto e) devono essere attuati con le modalità tecniche prescritte dalle norme CEI vigenti e dall'Allegato A.70 del Codice di rete (fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità in materia).

   All'occorrenza, su richiesta di Enel, il Cliente si renderà disponibile a ricevere un segnale di comunicazione impartito dai sistemi di telecontrollo di Enel utilizzato per una o più delle finalità sopra elencate. A tal proposito, può essere richiesto da Enel che l'impianto di produzione venga predisposto con apparati conformi alle norme CEI applicabili e alle specifiche tecniche fornite all'uopo da Enel.

ART. 5 - IMPIANTO DEL CLIENTE

L'impianto, lo schema elettrico di collegamento e le apparecchiature devono essere conformi alla norma CEI 0-16 e all'Allegato A.70 del Codice di rete; in particolare il sistema di protezione generale (SPG) e di interfaccia (SPI) devono avere caratteristiche conformi rispettivamente agli allegati D ed E della suddetta norma CEI o alle prescrizioni Enel precedenti alla data di entrata in vigore della norma([10]).

Il SPI dovrà ricevere un segnale da un sistema di protezione con relè di frequenza a sblocco voltmetrico come descritto nell'Allegato A.70 del Codice di rete.

Le tarature del sistema di protezione generale e di interfaccia dovranno essere corrispondenti ai valori concordati con Enel secondo quanto indicato nell'Allegato B.

E' di competenza del Cliente installare e regolare i sistemi di protezione degli impianti di sua proprietà.

Eventuali disservizi provocati sulla rete imputabili ad alterazioni dei suddetti valori, non segnalate, ricadranno sotto la responsabilità del Cliente.

Le verifiche all'impianto, comprese quelle periodiche all'impianto di terra della cabina di consegna e quelle

([10]) **NOTA:** Esclusi i casi previsti dalla delibera ARG/elt 33/08 e ARG/elt 119/08 e s.m.i.

del sistema di protezione generale e del sistema di protezione di interfaccia, dovranno essere comunicate ad Enel.

Si precisa che solo i generatori ed i trasformatori di connessione indicati nell'addendum al presente regolamento, possono funzionare in parallelo con la rete Enel ed è vietato il collegamento a tale rete di generatori/trasformatori diversi da essi.

5.1 Avviamento e sincronizzazione dei gruppi di produzione

Le modalità e le sequenze di avviamento dei gruppi di produzione devono essere conformi a quanto prescritto dal CEI e dall'Allegato A.70 del Codice di rete.

Il dispositivo/funzione di parallelo dell'impianto di produzione non deve consentire il parallelo con la rete stessa, in caso di mancanza della tensione di rete o di valori di tensione e frequenza, non compresi entro i valori stabiliti dal Distributore.

Per l'avviamento e la sincronizzazione del generatore asincrono devono essere previsti opportuni sistemi di limitazione della corrente di avviamento in modo da non causare l'intervento intempestivo delle protezioni di Enel.

Nel caso di avviamento mediante motore primo, prima di azionare la chiusura del dispositivo di generatore, è necessario verificare che la velocità di rotazione sia prossima a quella di sincronismo con una tolleranza del ± 2 %; Enel ha facoltà di chiedere che la tolleranza sulla velocità di sincronismo alla chiusura del parallelo sia definita caso per caso anche a valori inferiori al suddetto limite.

L'avviamento e la sincronizzazione del generatore sincrono si deve effettuare con il motore primo. Il dispositivo di parallelo del generatore può essere azionato in chiusura alle seguenti condizioni:

- la tensione generata dall'impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete nel punto di parallelo con una tolleranza del ± 10 % (per potenze nominali di impianto fino a 400 kVA) e del ± 5 % (per potenze di impianto superiori a 400 kVA);
- la frequenza dell'impianto di produzione ha valore prossimo a quello della rete del Distributore, con una tolleranza del ± 0,1 % (per il continente) e del ± 0,2 % (per le isole); in situazioni particolari Enel ha comunque la facoltà di elevare tale limite;
- la differenza di fase tra la tensione dell'impianto di produzione e quella della rete del Distributore, è inferiore o uguale a ± 10°.

In occasione della sincronizzazione con la rete di generatori rotanti, è opportuno, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l'impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell'ordine di qualche minuto (almeno pari a 3 minuti). Inoltre, fra l'avviamento di un generatore e gli eventuali successivi generatori deve intercorrere un intervallo di almeno 30 s.

In impianti di produzione con generatori statici, il collegamento alla rete e la riconnessione, a seguito d'intervento delle protezioni di interfaccia, deve avvenire esclusivamente qualora la tensione sia compresa tra l'85 % e il 110 % del valore nominale e la frequenza di rete si trovi

entro il range prefissato per i generatori sincroni. L'impianto deve effettuare il parallelo con la rete automaticamente aumentando l'erogazione di potenza da vuoto alla massima potenza erogabile in modo graduale con un gradiente positivo massimo non superiore al 20% al minuto della potenza massima.

ART. 6 - MANUTENZIONE E VERIFICA DELL'IMPIANTO E DELLE PROTEZIONI

Nel periodo di vigenza del regolamento il Cliente è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto compete al Cliente relativamente agli elementi di sua proprietà, incluso l'impianto di terra della cabina di consegna (se di proprietà).

Il Cliente si impegna a mantenere efficiente il suddetto impianto di terra ai sensi della normativa vigente (CEI 11-1 e DPR 462/01) e il sistema di protezione generale e d'interfaccia verificando periodicamente le regolazioni delle soglie d'intervento con un controllo minimo ogni 3 anni.

Inoltre si impegna ad informare tempestivamente Enel di qualsiasi intervento effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature (es. interblocchi, dispositivi di rincalzo, etc.) e impianti che abbiano riflesso sull'esercizio della rete da parte di Distributore e ad aggiornare, all'occorrenza, gli allegati al presente regolamento.

L'Utente produttore si impegna inoltre a rendersi disponibile per garantire l'effettuazione delle opportune verifiche su SPG e SPI, anche in seguito a:

- eventuali modifiche ai valori di regolazione delle protezioni generali e di interfaccia che si rendono necessarie per inderogabili esigenze di esercizio della rete (tali modifiche saranno successivamente ufficializzate con l'aggiornamento della Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione – "Allegato K");
- eventuali modifiche del regolamento che si rendano necessarie in conseguenza di nuove normative in materia o di innovazioni tecnologiche.

In caso di eventi straordinari, disservizi, anomalie nella qualità della tensione rilevata sulla rete e/o presunte anomalie dei gruppi di misura, Enel ha la facoltà di richiedere che alcuni controlli siano ripetuti dal Cliente in presenza del proprio personale, ovvero si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica di funzionamento dei sistemi di protezione generale e di interfaccia.

Qualora si rilevino irregolarità nelle regolazioni delle protezioni, Enel potrà addebitare le spese sostenute per le proprie attività di verifica al Cliente, il quale dovrà effettuare tutti gli interventi necessari per rimettere in regola il proprio impianto.

Parimenti potranno essere addebitati al Cliente i danni ad impianti di Enel e/o di Terzi imputabili a regolazioni diverse da quanto prescritto e riportato nel presente regolamento (Allegato B).

I controlli occasionali e periodici dell'impianto di terra della cabina e dei sistemi di protezione saranno eseguiti comunque sotto la responsabilità del Cliente.

Enel, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Cliente una dichiarazione inerente il controllo delle regolazioni impostate e sullo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti (incluso l'impianto di terra della cabina), riservandosi di verificare quanto da questi dichiarato.
Il Cliente produrrà adeguata documentazione (cfr. "Addendum tecnico") che certifichi la verifica di quanto originariamente prescritto nel regolamento e nei documenti contrattuali, che possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.
Nell'ambito del presente regolamento fa fede la dichiarazione riportata nell' "Addendum Tecnico" compilata e firmata da professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e dei sistemi di protezione.

ART. 7 - DISPOSIZIONI OPERATIVE

7.1 Disservizi

In caso di disservizi sulla rete e/o guasti nell'impianto del Cliente, sia il personale Enel che quello del Cliente devono tempestivamente scambiarsi qualunque informazione utile ad un veloce ripristino del servizio elettrico.
Il personale autorizzato dal Cliente deve eseguire sollecitamente tutte le manovre e gli adempimenti richiesti dall'Enel per necessità di servizio.
L'elenco del personale del Cliente, con i relativi recapiti, autorizzato a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e Cliente è riportato nell'Allegato C.
Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito.
In caso di mancanza dell'alimentazione in tutto l'impianto del Cliente od in una parte di esso, a seguito di disservizi sulla rete Enel, il personale di Enel può ripristinare, anche temporaneamente, il servizio senza preavviso.
Resta peraltro inteso che l'eventuale conferma dell'assenza di tensione non autorizza alcuna persona ad accedere agli impianti, essendo tale autorizzazione vincolata agli adempimenti di sicurezza di cui al successivo paragrafo. Il personale di Enel può eseguire tutte le manovre necessarie al servizio della propria rete anche senza preavviso.
Le sospensioni di energia elettrica non costituiscono in ogni caso inadempienza ai termini del regolamento imputabile ad Enel.
Enel si riserva la facoltà di installare, se ritenuto necessario, apparecchiature di registrazione e controllo per la verifica del funzionamento dei dispositivi di protezione e misura, anche al fine della ricostruzione della dinamica degli eventuali disservizi.
Enel si riserva, infine, la facoltà di interrompere la connessione qualora l'esercizio dei propri impianti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente o da inefficienza delle sue apparecchiature.

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Via Berzantina n. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)
Part. IVA 00579851205
Cod. Fisc. 02460390376

CO.SE.A.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(Marcello Materassi)

Distribuzione SpA
Divisione Infrastruttura e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Esercizio Rete Emilia Romagna e Marche
Enel
Luciano Cardin
Il Responsabile

7.2 Modalità per la messa in sicurezza del collegamento in caso di lavori

Ai fini della sicurezza del personale di entrambe le Parti, per le attività lavorative e di manutenzione su o in prossimità di impianti elettrici, devono essere adottate e rigorosamente rispettate le normative di legge e tecniche in vigore. In particolare devono essere applicate le norme CEI EN 50110-1 e 2 *"Esercizio degli impianti elettrici"*, la norma CEI 11-27, nonché quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

Per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti, afferenti sia alle installazioni dell'Enel che a quelle del Cliente, questi deve prendere accordi con il personale autorizzato di Enel, per la messa in sicurezza degli impianti ed applicare la presente regolamentazione.

Tutti i conduttori, gli elementi di impianto e le apparecchiature, se non collegati efficacemente e visivamente a terra([11]), devono sempre considerarsi sotto tensione pericolosa, indipendentemente da qualsiasi indicazione.

Pertanto, nessuna persona potrà accedere ai medesimi o alle loro immediate vicinanze, senza che siano state precedentemente adottate le misure di sicurezza indicate qui di seguito.

Si fa presente che, in occasione di lavori sulla sezione ricevitrice, si possono avere due casi:

a) lavori che richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento;
b) lavori che non richiedono la messa fuori tensione del cavo di collegamento.

Quindi si procederà come di seguito indicato:

Caso a):

1. Il Cliente provvederà a sezionare il cavo all'estremità della sezione ricevitrice e ad attuare provvedimenti contro la richiusura accidentale dell'organo di sezionamento;
2. Enel provvederà a sezionare e mettere a terra il cavo a monte del punto di connessione, ad assicurarsi contro la richiusura e ad apporre il cartello "LAVORI IN CORSO NON EFFETTUARE MANOVRE";
3. il Cliente provvederà a mettere a terra il cavo all'estremità della sezione ricevitrice con un dispositivo mobile o fisso, quest'ultimo se esistente; all'avvenuta messa a terra del cavo eseguita a cura del Cliente, Enel provvederà, qualora necessario, a disconnettere metallicamente dal proprio impianto i terminali, le guaine metalliche e gli schermi del cavo stesso, per poi consegnarlo formalmente al Cliente mediante rilascio (a chi ha richiesto l'intervento per la messa in sicurezza degli impianti) della attestazione scritta([12]) di avvenuta esecuzione delle operazioni di cui sopra e al punto 2.;

([11]) **NOTA:** Per collegamento visivo a terra, vale quanto riportato nella norma CEI 11-1 e s.m.i.

([12]) **NOTA:** Tale attestazione sarà redatta con i modelli previsti nell'ambito delle procedure stabilite da Enel in materia di prevenzione del rischio elettrico (P.R.E.).

4. il Cliente provvederà all'esecuzione dei lavori (nei limiti del possibile, questi lavori dovranno essere fatti al di fuori del locale riservato ad Enel);
5. a lavori ultimati, sarà a cura del Cliente, con supporto di documentazione scritta (restituzione della suddetta attestazione firmata), riconsegnare ad Enel il cavo integro, dopo averlo collegato al dispositivo generale del suo impianto, sezionato e previa rimozione dei dispositivi di messa a terra, se di tipo mobile([13]) (ciò costituisce di per sé autorizzazione a rimettere in tensione gli impianti interessati).

Enel rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell'avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito alle modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti.
Il personale del Cliente, avente il ruolo di Responsabile Impianto (RI) autorizzato ad effettuare la messa fuori servizio prima di lavori fuori tensione o la rimessa in servizio dopo gli stessi, dovrà essere comunicato ad ENEL ogni volta per iscritto e deve essere Persona Esperta ai sensi della norma CEI EN 50110.
A tale scopo, il Cliente riporta, nell'Allegato C, i nominativi con i relativi recapiti delle persone autorizzate a mantenere i rapporti che riguardano l'esercizio del collegamento fra Enel e Cliente e per gli eventuali interventi di messa in sicurezza dell'impianto preliminari allo svolgimento delle suddette attività.
Ciò premesso, il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente ogni variazione in merito, utilizzando l'apposito modello "elenco e recapiti del personale autorizzato" fornito da Enel (cfr. Allegato C).
Qualora, da parte Enel o del Cliente, si prospetti la necessità di accedere agli impianti per lavori, dovranno preliminarmente essere presi accordi tra le persone autorizzate di entrambe le parti.

Caso b):

1. Enel non effettuerà alcuna manovra e il Cliente deve applicare quanto previsto dalle norme CEI relative.

In caso di cessazione del contratto, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti.

ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI

I termini tecnici riportati nel regolamento sono definiti nelle norme CEI 0-16, nell'Allegato A.70 del Codice di rete e nella *"Guida per le Connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione"*.
Il Cliente prende atto del fatto che possibili innovazioni tecnologiche o normative potranno in futuro indurre Enel a richiedere varianti o aggiunte al regolamento e si impegna ad agevolare l'attuazione di tali richieste per quanto di sua competenza.

([13]) **NOTA:** La manovra dei dispositivi fissi di messa a terra (se presenti) è equivalente alla rimozione dei dispositivi di tipo mobile.

Il Cliente, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente ad Enel qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, comporti modifica o variazione, anche parziale, di quanto esposto nel regolamento e/o nei relativi allegati (incluso lo schema elettrico dell'impianto) e ad evitare l'attuazione di tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da Enel, attenendosi comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso.
Dopo aver ricevuto il benestare da parte di Enel, il Cliente si impegna a rinnovare il regolamento e/o i relativi allegati secondo le disposizioni Enel vigenti.
Qualora in seguito alla sottoscrizione del regolamento e alla messa in parallelo alla rete dell'impianto di produzione, quest'ultimo sia sottoposto a modifiche impiantistiche o variazioni dei componenti, rispetto a quanto riportato nello schema elettrico allegato o dichiarato al precedente art. 5, per effetto degli interventi di manutenzione subiti, le Parti dovranno aggiornare o rifare il regolamento, previa sospensione della connessione.

ART. 9 – REGOLAZIONI

Ai sensi dell'Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna, in caso di perturbazioni che siano causa di transitori di frequenza e/o tensione, l'impianto di produzione deve rimanere in parallelo alla rete nell'ambito dell'intervallo di funzionamento indicato al punto e) dell'art.4.

9.1 COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI FREQUENZA

Nel caso l'impianto di produzione connesso alla rete MT sia statico, deve essere in grado di regolare la potenza in funzione della sovra frequenza, di immettere gradualmente in rete potenza minimizzando gli effetti sul sistema durante la ripresa del servizio e di avviarsi gradualmente con l'aumento della potenza immessa in rete.
Durante un transitorio di frequenza l'impianto di produzione deve:

- non variare la potenza immessa in rete entro i limiti previsti, per valori di frequenza compresi tra 47,5 Hz e 50,3 Hz, ad eccezione di motivi legati alla disponibilità di fonte primaria
- ridurre la potenza immessa in rete per valori di frequenza compresi tra 50,3 Hz e 51,5 Hz secondo uno statismo di norma pari al 2,4%
- non riconnettersi alla rete e non aumentare il livello di produzione minimo raggiunto in caso di discesa della frequenza dopo un aumento della stessa oltre 50,3Hz a meno che la frequenza non si attesti per almeno 5 minuti ad un valore compreso tra 49,95 Hz e 50,05 Hz (49,9 Hz e 50,1 Hz per Sicilia e Sardegna)

Nella fase di avviamento, tale impianto di produzione deve essere subordinato ad un valore di frequenza compresa tra 49,95 Hz e 50,05 Hz (49,9 Hz e 50,1 Hz per Sicilia e Sardegna). Nel caso in cui la riconnessione avvenga automaticamente il rientro dell'impianto di produzione dovrà avvenire, aumentando gradualmente la potenza immessa con un gradiente positivo al massimo pari al 20 % al

minuto della potenza erogabile, in un intervallo di frequenza compreso tra 49 Hz e 51 Hz con step di 0,05 Hz.

9.2 COMPORTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE NEI TRANSITORI DI TENSIONE

L'impianto di produzione statico di potenza nominale ≥ 6 kVA, deve essere in grado di non disconnettersi istantaneamente durante l'abbassamento di tensione, garantendo la connessione secondo la caratteristica "tensione-tempo" indicata al paragrafo 7.2.1 dell'Allegato A.70 al Codice di Rete di Terna. Al ristabilirsi delle condizioni di rete precedenti l'abbassamento di tensione, la potenza immessa in rete dall'impianto di produzione dovrà ristabilirsi ad un valore prossimo a quello precedente l'evento entro un tempo di 200 ms.

ART. 10 - IMPOSTAZIONE DINAMICA DELLE SOGLIE DI FREQUENZA

Per tutti gli impianti di produzione connessi alla rete MT, il Cliente deve dotare l'impianto di un Sistema di Protezione di Interfaccia in grado di ricevere segnali da remoto (provenienti dai sistemi di protezione e telecontrollo di Enel), e di implementare due soglie di massima e minima frequenza:

- Massima frequenza:
  - una soglia restrittiva a 50,3 Hz
  - una soglia permissiva a 51,5 Hz
- Minima frequenza:
  - una soglia restrittiva a 49,7 Hz
  - una soglia permissiva a 47,5 Hz

Le soglie "permissive" di frequenza sono normalmente abilitate.

Le soglie "restrittive" sono abilitate dall'attivazione di una delle seguenti funzioni di protezione facenti parte del relè di frequenza a sblocco voltmetrico (81V):

- 59N (max. tensione omopolare)
- 59INV (max. tensione di sequenza inversa)
- 27DIR (min. tensione di sequenza diretta)

Le impostazione delle sopradette soglie sono descritte nell'Allegato B.

In presenza di segnali logici inviati da Enel a seconda delle condizioni della rete di distribuzione, il SPI dovrà abilitare il funzionamento delle soglie restrittive di frequenza e del tele-scatto (se presente).

Enel Distribuzione SpA
Divisione Infrastruttura e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Esercizio Rete Emilia Romagna e Marche
Enel Luciano Cardin
Il Responsabile

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Via Berzantina n. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)
Part. IVA 00579851205
Cod. Fisc. 02460390376

CO.SE.A.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(Marcello Materassi)

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

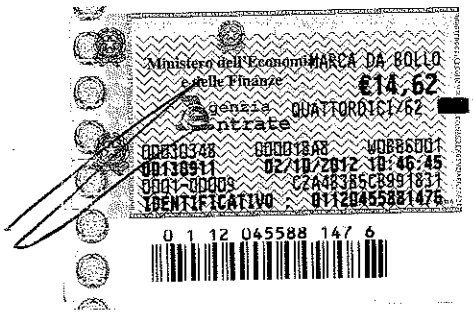

ART. 11 - LIMITI DI PRODUZIONE E PIANO DI SCAMBIO DELL'ENERGIA REATTIVA

Il valore massimo di potenza attiva che può essere immessa sulla rete elettrica di Enel è riportato nel capitolo "GENERALITA'".

il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad Enel o a terzi in conseguenza di una immissione in rete di una potenza eccedente il valore limite stabilito.

Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di richiesta di adeguamento della connessione.

La tabella seguente indica i valori di cos φ medio mensile nel punto di connessione alla rete Enel che il Cliente è tenuto a rispettare nelle diverse fasce orarie (inclusa l'azione di eventuali sistemi di rifasamento interni).

Generatori sincroni

		cosφ	
Fonte	**caso A**	**Periodo iniziale**	**a regime**
Idroelettrica	P ≤ 1 MW	1	In casi particolari può essere fissato un valore diverso da 1, in base a misure AdM e condizioni di rete
Termoelettrica	P ≤ 3 MW		

		cosφ	
Fonte	**caso B**	**Fasce orarie F1, F2**	**Fascia oraria F3**
Idroelettrica	1< P ≤ 10 MW	< 1 (generatore in sovraeccitazione)	1
Termoelettrica	3 <P ≤ 10 MW		

Generatori asincroni (assorbono energia reattiva induttiva)

Fasce orarie F1, F2	cosφ (medio mensile) ≥ 0,9

Generatori statici

Fasce orarie F1, F2, F3	cosφ (medio mensile) ≥ 0,9 (induttivo o capacitivo)

In casi particolari può essere richiesto da Enel un regime di funzionamento specifico a seconda delle esigenze di esercizio della rete alla quale l'impianto di produzione è connesso.

Eventuali scostamenti rispetto ai valori indicati, saranno soggetti a penalizzazioni economiche conformemente a quanto stabilito dall'Autorità in materia.

Nei periodi in cui i generatori sono inattivi, gli impianti del Cliente devono comportarsi come impianti passivi per i quali vale la regola generale relativa all'assorbimento di energia reattiva induttiva da parte dei Clienti finali ed il divieto di immettere energia reattiva induttiva in rete.

Eventuali termini di partecipazione al controllo della tensione saranno disciplinate, su richiesta di Enel mediante allegato tecnico al presente regolamento di esercizio.

ART. 12 - DURATA DEL REGOLAMENTO

Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di connessione, ad eccezione della clausola 7.2 che resta valida anche in caso di cessione del contratto fino alla (eventuale) rimozione delle apparecchiature di misura dell'energia ed al distacco della fornitura.

La validità del presente documento cesserà al verificarsi di almeno una delle seguenti evenienze:

- modifica delle caratteristiche dell'impianto del Cliente descritto ai precedenti articoli e/o negli allegati;
- inadempienza da parte del Cliente rispetto a uno o più articoli del contratto di connessione e del regolamento di esercizio;
- cessazione del contratto per la connessione.

Enel si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il regolamento anche nel caso in cui una innovazione normativa o tecnologica apportata alla rete MT renda inadeguato in tutto o in parte l'impianto del Cliente; in questo caso sarà comunque concesso al Cliente un termine per apportare le modifiche ritenute necessarie da Enel, trascorso inutilmente il quale il regolamento si intenderà risolto.

In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento il Cliente si impegna a contattare Enel per rinnovare il regolamento ed i relativi allegati secondo le norme CEI 0-16 e le disposizioni di legge vigenti. In caso di cessazione del contratto di fornitura, il Cliente si impegna, inoltre, a contattare Enel al fine di distaccare la fornitura e mettere in sicurezza il collegamento elettrico dei propri impianti. Enel rilascerà al Cliente apposita attestazione scritta dell'avvenuta messa in sicurezza, in assenza della quale il collegamento si considera a tutti gli effetti in tensione e quindi con responsabilità diretta del Cliente in merito a modalità di accesso in sicurezza ai propri impianti. La cessazione di validità o la risoluzione del presente regolamento comporta il distacco della rete dell'impianto di produzione.

ART. 13 - MISURA DELL'ENERGIA

Il Cliente si impegna a consentire l'accesso del personale di ENEL ai gruppi di misura, dell'energia nei termini previsti nei documenti contrattuali, per le attività di installazione, manutenzione, verifica, lettura ed eventuale sigillatura([14]).

Inoltre, il Cliente si impegna a garantire il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa di legge vigente e dalla norma CEI 0-16 per il locale ove è/sono collocato/i il/i sistema/i di misura (prodotta e/o scambiata con la rete).

In caso di spostamento dei gruppi di misura dell'energia richiesto dal Cliente, il Cliente stesso prende atto di dover condividere con Enel il posizionamento dei gruppi di misura, qualora il relativo servizio di misura è affidato ad Enel, ai sensi delle delibere AEEG vigenti.

Inoltre, nel caso abbia richiesto il servizio di misura, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Enel i guasti e le anomalie di funzionamento dei gruppi di misura e a concordare le date degli interventi programmati (per manutenzione, sostituzione componenti, verifica, rimozione sigilli, ecc..).

Le verifiche periodiche dei gruppi di misura sono eseguite a cura del responsabile dell'installazione e manutenzione del sistema di misura, in conformità alla norma CEI 13-4.

Gli oneri relativi alle attività di verifica periodica sono a carico del responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

ART. 14 - ALLEGATI

I seguenti documenti, a cura del Cliente, fanno parte integrante del presente Regolamento:

- **Allegato A**: Schema elettrico dell'impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, in formato non superiore ad A3; lo schema, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all'impianto verificato, con data e firma del dichiarante);
- **Allegato B**: Tabella con le regolazioni delle protezioni Generale e di Interfaccia comunicate da Enel;
- **Allegato C**: Elenco recapiti personale autorizzato;
- **Allegato J - Addendum Tecnico** compilato, timbrato e sottoscritto da un professionista iscritto all'albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente (D.M. 22/01/08, n. 37). Esso è comprensivo di Scheda Informazioni circa la funzionalità e le regolazioni del sistema di protezione;
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto** elettrico di generazione ai sensi della legislazione vigente (D.M. 22/01/08, n. 37).
- **Dichiarazione di conformità dell'impianto di terra della cabina**, rilasciata ai sensi del D.M. 22/01/08, n. 37 ([15]), corredata di copia del verbale di verifica redatto ai sensi delle guide CEI e

([14]) **NOTA:** Tale attività non sarà svolta da Enel qualora essa sia svolta a cura dell'Agenzia delle Dogane per effetto delle disposizioni normative vigenti in materia di antifrode.

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

del DPR 462/01 (contenente i dati di misura dell'impedenza di terra, e delle eventuali tensioni di passo e contatto, qualora previste).

- **Dichiarazione di conformità del sistema di protezione di interfaccia**, rilasciata dal costruttore dell'apparato ai sensi dell'Allegato E alla norma CEI 0-16.
- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore dell'inverter e del sistema di protezione di interfaccia che attestano le prescrizioni richieste al comma 4.1 della delibera 84/2012/R/eel.
- **Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale**, qualora si tratti di nuova connessione, rilasciata dal costruttore dell'apparato ai sensi dell'Allegato D alla norma CEI 0-16.
- **Scheda di informazione sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza** comunicate dal cliente (fac-simile Allegato H della "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione") ([16]).

TIMBRO e FIRMA per Enel Distribuzione s.p.a.

TIMBRO e FIRMA per il Cliente
(titolare e legale rappresentante)

CO.SE.A.
Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(Marcello Materassi)

Data 03/10/2012

Distribuzione SpA
Divisione Infrastruttura e Reti
Macro Area Territoriale Nord Est
Esercizio Reti Emilia Romagna e Marche
Enel
Luciano Cardin
Il Responsabile

CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
Via Berzantina n. 30/10
40030 CASTEL DI CASIO (BO)
Part. IVA 00579851205
Cod. Fisc. 02460390376

([15]) **NOTA:** Il documento va allegato in caso di nuove cabine di connessione o di rifacimento dell'impianto di terra di cabine già connesse.

([16]) **NOTA:** Il documento va allegato in caso di servizio di misura dell'energia prodotta svolto da Enel.